



COMUNE DI DUEVILLE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E TUTELA DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI COMUNALI

ART.1 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'	3
ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART.3 – ORARI DI APERTURA DEI PARCHI	4
ART.4 – NORME DI COMPORTAMENTO	4
ART.5 – DIVIETI	4
ART.6 – ECCEZIONI – DEROGHE	5
ART.7 – ADOZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO	6
ART.8 – AREE AMMESSE	6
ART.9 – SOGGETTI AMMESSI	6
ART.10 – INTERVENTI AMMESSI	6
ART.11 – RICHIESTA DI ADOZIONE	6
ART.12 – ONERI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI ADOTTANTI	7
ART.13 – CONTROLLI SULLE AREE ADOTTATE	7
ART.14 – SPONSORIZZAZIONI	7
ART.15 – DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE	8
ART.16 – RESPONSABILITA'	8
ART.17 – SANZIONI	8
ART.18 – VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO	9
ART.19 – DISPOSIZIONI FINALI	9

Art. 1 – Disposizioni Generali e finalità

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludico – motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura; ogni attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle qualità naturalistiche dei parchi e delle norme che regolano la convivenza civile degli abitanti.

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate al gioco dei bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative. Scopo principale è comunque quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e delle persone che frequentano i parchi pubblici comunali.

2. L'Amministrazione comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente regolamento intende anche normare l'adozione di aree e spazi verdi pubblici da parte di soggetti privati.
3. L'Amministrazione comunale con l'iniziativa di cui al comma 2, si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico di proprietà comunale e di quelle future che verranno acquisite al patrimonio comunale: parchi e giardini pubblici, verde stradale, aiuole spartitraffico e di arredo urbano, argini e scarpate di fossati non consortili, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, verde scolastico, verde annesso a edifici di pertinenza pubblica.
2. Le principali aree a verde pubblico attrezzate per il gioco dei bambini sono:
 - a) Parco pubblico in Lott. "Le Marascare"
 - b) Parco pubblico "M.di Savoia" in Via I^a Maggio
 - c) Area verde pubblica attrezzata in Lott. "Marascare" in Via De Pinedo (dotato di campo da calcetto)
 - d) Area verde pubblica attrezzata in Lott. "Stella" in Via Cima Marana nord
 - e) Parco pubblico in Lott. "Martini Marola" in Via M. Verena (dotato di campi da calcetto, pallavolo)
 - f) Parco pubblico "Diritti dei Bambini" in Via Europa (dotato di campi da calcetto e struttura polivalente per il basket)
 - g) Area verde pubblica attrezzata in Via S.Francesco (dotata di campo da pallavolo)
 - h) Area verde pubblica attrezzata in Via Boccaccio
 - i) Area verde pubblica attrezzata in Via Po (dotata di struttura polivalente basket)
 - j) Area verde pubblica attrezzata in Via S.Chiera
 - k) Area verde pubblica attrezzata in Via Malaparte
 - l) Area verde pubblica attrezzata in Via Duse (dotata di struttura polivalente basket)
 - m) Area verde pubblica attrezzata in Via C.S.Salveti
 - n) Area verde pubblica attrezzata in Piazza S.Pio X (dotata di struttura polivalente basket)
 - o) Area verde pubblica attrezzata in Via Padova

Art. 3 – Orari di apertura dei parchi

1. Le aree a verde pubblico di proprietà comunale e gli impianti sportivi eventualmente annessi sono utilizzabili dal pubblico tutti i giorni.
2. Qualora le stesse fossero recintate e fruibili solo attraverso accessi carrai o cancelli pedonali i rispettivi orari di apertura e utilizzo, articolati in fasce orarie differenti secondo i diversi periodi di luce nell'anno, sono i seguenti:
 - a) dal 15 aprile al 15 ottobre dalle ore 7.30 alle ore 23.00
 - b) dal 16 ottobre al 14 aprile dalle ore 7.30 alle ore 18.30.
3. In caso di aree verdi attrezzate con campetti da calcetto, strutture polivalenti (basket, pallavolo), tavoli ping-pong gli orari di utilizzo sono i seguenti:
 - a) dal 15 aprile al 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.30
 - b) dal 16 ottobre al 14 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.Eventuali modifiche agli orari sopra indicati potranno essere approvate con delibera di Giunta Comunale.
4. Per salvaguardare l'integrità dei parchi, l'ordine pubblico e la sicurezza, non è consentito l'accesso alle aree verdi di cui al comma 2 quando le stesse sono in orario di chiusura o temporaneamente chiuse per consentire la manutenzione del verde pubblico, per trattamenti di disinfestazione, interventi fitosanitari sulle essenze arboree o per motivi di sicurezza o per la manutenzione o per l'installazione di strutture ludiche o di arredo urbano o sportive.

Art. 4 – Norme di comportamento

1. È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano le aree pubbliche di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, all'insegna del rispetto verso le persone, la natura e le attrezzature installate.
2. Ognuno è tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.
3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
4. Le attrezzature per il gioco ludico dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore ad anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice e reso noto al pubblico con apposita targhetta collocata sul gioco stesso.
5. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione Comunale ed il Settore 4° LL.PP. e Ambiente declinano ogni responsabilità in merito.
6. È consentito il "gioco del pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate, fatta eccezione per i bambini minori di anni 8 che utilizzino palloni "leggeri / morbidi" (non impiegati nelle competizioni di calcio, pallavolo, basket, rugby, baseball, golf, ecc.).

Art. 5 – Divieti

1. E' vietato, in relazione a:
 - a) VERDE: calpestare, eliminare, tagliare o comunque danneggiare le aiuole, il verde destinato a ornamento, la cotica erbosa e le essenze arboree o arbustive; scavare il terreno; affiggere alle alberature cartelli, manifesti; conficcare pali, picchetti e simili; raccogliere ed asportare fiori, bulbi o terriccio ecc...
 - b) STRUTTURE: danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture, le dotazioni di arredo urbano (tavoli, cestini, panchine) o le attrezzature presenti; installare, anche se provvisoriamente, strutture ludiche e/o sportive fisse o mobili senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale; adibire le panchine e/o i tavoli da pic-nic a giacigli – salvo per motivi di salute (malore o svenimento) – o salire su di esse/i con i piedi.

- c) **INCENDI:** accendere fuochi od utilizzare fiamme; abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti.
- d) **RIFIUTI:** abbandonare sul suolo e/o non conferire i piccoli rifiuti nei cestini pubblici; utilizzare i cestini pubblici per il conferimento del rifiuto secco domestico; introdurre bottiglie di vetro nei parchi pubblici.
- e) **VEICOLI:** introdurre e circolare con biciclette, altri velocipedi, mezzi a motore di qualsiasi genere, ad eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide, nonché dei mezzi per la manutenzione dei parchi, per lo scarico o carico di merci/materiali, o di quelli appositamente autorizzati dall'Amministrazione comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi.
- f) **ANIMALI:** abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali; introdurli nelle aree verdi pubbliche, con eccezione per gli animali di compagnia (cfr. cani), purché provvisti di guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 mt., con espressa esclusione delle aree destinate ai giochi per bambini. Il conduttore deve sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare all'animale solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti. Deve responsabilmente vigilare, al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti, nonché raccogliere in sacchetti e conferire nei cestini pubblici gli escrementi dell'animale a lui affidato.
- g) **COMPORTAMENTO:** danneggiare, imbrattare, rimuovere: la segnaletica, l'arredo urbano, le attrezzature ludiche e/o sportive; bere bevande alcoliche; soddisfare i propri bisogni fisiologici; fare schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00.
- h) **RUMORE:** svolgere attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.
- i) **ATTIVITA':** svolgere spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, ricreative ecc. (ad eccezione di quelle preventivamente autorizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale); campeggiare, pernottare, cucinare cibi.
- j) **ATTIVITA' PARTICOLARI:** nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento. Eventuali feste di gruppo, come compleanni dei bambini, feste di classe o di vicinato, possono essere organizzati previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale contenente data, orario e nominativo del responsabile/referente utilizzando l'apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Ambiente e con l'obbligo del ripristino dell'area ed in particolare la rimozione dei rifiuti al termine della festa.

Gli spettacoli, le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla presentazione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area, nonché la nomina di un responsabile dell'intera attività. L'Amministrazione in caso lo ritenesse opportuno potrà richiedere la costituzione di cauzioni (a tutela dell'esistente o danni) o polizze assicurazione di responsabilità civile a copertura dell'attività richiesta.

Art. 6 – Eccezioni - Deroche

1. Costituiscono eccezione alle disposizioni contenute agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento, le attività intraprese ed esercitate dai gestori/associazioni di alcuni parchi (fatte salve le necessarie autorizzazioni), quelle espressamente autorizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
2. Costituiscono eccezione alle limitazioni di cui all'art. 5 lettera **e)** i veicoli: comunali; di Polizia e d'emergenza; per servizi di pubblica utilità (es. Telecom, Enel ecc); utilizzati per la manutenzione/pulizia/disinfestazioni delle aree verdi; a servizio dei gestori/custodi e di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico delle merci. Costituiscono, altresì, eccezione alle limitazioni di cui all'art. 5 lettera f) gli animali: di Polizia e d'emergenza, e nell'ambito di manifestazioni autorizzate.

Art. 7 - Adozione di aree destinate a verde pubblico.

1. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 9, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa e nel rispetto delle normativa vigente.
2. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art.12.
3. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art.8 – Aree ammesse

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. rotatorie, aiuole, fioriere, parchi, giardini ecc.);
2. Nello specifico:
GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO: fanno parte di questa categoria i giardini e le aree verdi all'interno del centro urbano;
VERDE DI ARREDO STRADALE: è costituito da rotatorie e aiuole spartitraffico fiorite ed erbate, da aiuole alberate o da alberi isolati di pregio a strade e piazze;
VERDE ATTREZZATO: in questa categoria sono inserite tutte le aree verdi attrezzate di uso pubblico caratterizzate da uso generalizzato;
VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO: comprende le aree verdi attrezzate e non che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano di uso locale e vicinale.

Art. 9 – Soggetti ammessi

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo 8 possono essere affidati in adozione a: cittadini singoli o costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati); organizzazioni di volontariato; istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi; soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

Art.10 - Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:
 - **manutenzione ordinaria** e cura dell'area assegnata, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dell'erba e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio Ambiente del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
 - **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio Ambiente del Comune.

Articolo 11 – Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale, utilizzando l'apposito modulo "Richiesta di adozione" a disposizione presso l'Ufficio Ambiente del Comune, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. Esaminata la richiesta di adozione il Responsabile del Settore 4° LL.PP. e Ambiente, previa specifica istruttoria dell'Ufficio Ambiente, determina l'assegnazione in adozione dell'area verde.
3. Tutti gli interventi migliorativi proposti dall'adottante devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
4. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 12 – Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti.

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art.10; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.
3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.
6. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 10. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art.10.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

Art.13 – Controlli sulle aree adottate

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, può richiedere, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
2. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Art. 14 – Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto privato)".

2. Il numero dei cartelli e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati proporzionalmente all'estensione, in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.

Art. 15 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale, almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 30 giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.
5. Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

Art. 16 – Responsabilità

1. Il soggetto adottante si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.
2. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 10.

Art. 17 – Sanzioni.

1. Salvo diversa disposizione di Legge e fatta salva l'azione penale, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e per la violazione alle disposizioni contemplate nei provvedimenti autorizzatori, (qualora non integrino estremi di reato) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
2. A seconda delle violazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria conseguirà la sanzione accessoria:
 - a. del ripristino dei luoghi (in relazione all'art. 5 lettera a), b), c) e d)).
 - b. della cessazione del comportamento scorretto e/o dell'attività intrapresa senza autorizzazioni od in violazione delle stesse (in relazione all'art. 5 lettera e), f), g) e h).
 - c. dell'allontanamento dai luoghi di colui che resosi artefice delle violazioni, persista in tal condotta (in relazione all'art. 7 lettera a) e b)).
 - d. del sequestro cautelare, ai fini della successiva confisca, dei materiali ed attrezzature oggetto della violazione per colui che resosi artefice delle violazioni, persista in tal condotta (in relazione all'art. 5 lettera e), g) e h).
 - e. del risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione Comunale (in relazione all'art. 5 lettera a), b), c) e d)).
 - f. dell'applicazione del dettato di cui all'art. 650 del codice penale, nei casi di inottemperanza all'ordine impartito dall'autorità (in relazione all'art. 17 lettera a), b) e c)).
3. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n°689/1981 e s.m.i..
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune. Gli introiti da esse derivanti verranno destinati

principalmente ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Art. 18 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree di cui all'art.2, comma 2, sottoposte al presente Regolamento Comunale.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza ed all'osservanza del presente Regolamento è demandata alla Polizia Locale ed agli altri organi di Polizia territorialmente competenti, che nell'espletamento delle proprie attività potranno avvalersi di sistemi di videosorveglianza.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Si intende abrogata ogni ordinanza o disposizione regolamentare emessa precedentemente ed in contrasto con il presente Regolamento.